



## IL REDDITO DI INCLUSIONE

### Introduzione

Benvenuti e benvenute!

In questa videolezione esaminiamo quali sono i diritti soggettivi che l'ordinamento giuridico riconosce per adempiere ai doveri inderogabili di solidarietà in favore di soggetti che non possono lavorare e che non hanno redditi sufficienti per vivere dignitosamente.

Nel dettaglio, approfondiremo:

- l'assegno di invalidità
- l'assegno di inclusione
- l'assegno per il nucleo familiare
- l'assegno di maternità nei Comuni

Bene, non ci resta che cominciare!

### L'assegno di invalidità e la pensione di inabilità civile

Sono considerati invalidi i cittadini con riduzione della capacità lavorativa superiore al 33%. La disabilità presa in considerazione dalla sicurezza sociale rende complicata l'occupabilità dei soggetti e, di conseguenza, la loro possibilità di conseguire redditi. L'ordinamento riconosce ai disabili servizi sociali e indennità finalizzate a rimuovere gli ostacoli alla loro partecipazione alla vita economica e sociale.

È considerato invalido il cittadino che, all'esito della visita da parte della commissione medica risulti portatore di una riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e art. 13 L.118/71 e art. 9 DL 509/88).

L'invalido civile con riduzione della capacità lavorativa inferiore al 74% non ha diritto a benefici economici, ma solo ad ausili e servizi gratuiti. In particolare, ha diritto alla concessione gratuita di ausili e protesi, all'iscrizione alle liste di collocamento mirato, a congedi straordinari per cure, ad essere inserito nella quota di riserva delle categorie protette, all'esenzione totale dal pagamento delle tasse universitarie, all'esenzione ticket per patologia, alla tessera gratuita per il trasporto pubblico regionale, allo scorrimento nelle graduatorie per le case popolari.



L'invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L.118/71 e art. 9 DL 509/88) di età compresa tra i 18 e i 67 anni, ha anche diritto ad un assegno mensile di assistenza 13 mensilità se ha un reddito sottosoglia (per l'anno 2023 l'importo dell'assegno di invalidità è stato stabilito in € 285,66 euro e la soglia di reddito ad € 4.906,72)

L'invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% (art. 2 e 12 L 118/71), se di età compresa tra i 18 e i 67 anni ha diritto alla pensione di inabilità per 13 mensilità (285,66 euro soglia di reddito € 16.814,34).

### L'indennità di accompagnamento

L'invalido al 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere atti quotidiani della vita o impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/80 e L. 508/88) ha anche diritto all'indennità di accompagnamento senza alcun limite di reddito né personale né coniugale (l'importo dell'indennità di accompagnamento per l'anno 2023 era di € 517,84 euro per 12 mensilità)

### L'assegno di inclusione

L'obiettivo impossibilità di reperire un'occupazione, specie se determinata da una carente formazione, genera fenomeni di povertà e di emarginazione. Negli ultimi anni l'ordinamento, anche sulla scorta dell'esperienza di altri Paesi, ha introdotto forme di sostegno economico per le famiglie particolarmente esposte alla povertà associandole a percorsi di formazione o di avviamento all'attività lavorativa.

La prima misura introdotta è stato il cd. Reddito di inclusione – REI nel periodo compreso tra il 1.12.2017 e il 28.2.2019.

Fino al 31 dicembre del 2023, il reddito di inclusione è stato sostituito dal cd. Reddito di cittadinanza che si proponeva di assicurare ai beneficiari un reddito effettivo e di avviarli al lavoro, attraverso l'intervento di mediatori professionali (cd. navigator), ingaggiati dal Governo, per far incontrare offerta e domanda di lavoro.

L'assegno di inclusione, introdotto dal "Decreto Lavoro 2023" (D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85), rappresenta la nuova misura di inclusione sociale e lavorativa e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, sostituisce il cd. Reddito di cittadinanza.

L'Assegno di inclusione costituisce un sostegno economico di inclusione sociale e professionale.



Anche l'erogazione dell'assegno sociale pretende che siano soddisfatti alcuni requisiti: residenza, cittadinanza e soggiorno; condizione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare; all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

L'Assegno di inclusione è riconosciuto ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni: disabile; minorenni; oltre 60 anni di età; in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

Inoltre, il nucleo familiare deve trovarsi nelle condizioni di reddito previste dalla normativa in base agli indicatori ISE ed ISEE.

L'ISE è l'Indicatore della Situazione Economica, quindi della situazione reddituale, mentre l'ISEE, aggiunge elementi di Equivalenza reddituale introducendo argomenti di perequazione.

In particolare, ai fini della determinazione del beneficio spettante, è stata elaborata una scala di equivalenza che tiene conto dell'incidenza specifica dei componenti che si trovano in una delle condizioni sopra indicate, nonché del componente che svolge funzioni di cura a persone minori di 3 anni di età, oppure a 3 o più figli minorenni, ovvero in favore di componenti con disabilità o non autosufficienti. È di tutta evidenza il fatto che un caregiver ha maggiori difficoltà a reperire un'occupazione dovendo dedicare parte del proprio tempo ad attività di cura e assistenza.

Il reddito ISEE ed il reddito familiare devono essere inferiore rispettivamente ad €.9360,00 e ad €.6.000 annui moltiplicati per i corrispondenti parametri della scala di equivalenza che tiene conto della composizione del nucleo familiare.

Il nucleo familiare deve aver un patrimonio immobiliare di un valore, ai fini IMU, non superiore a €.30.000,00, esclusa la prima casa di abitazione che comunque non deve superare il valore di €.150.000; un patrimonio mobiliare non superiore ad euro 6.000, accresciuto di €.2.000 per ogni ulteriore maggiorenne, fino a un massimo di euro 10.000, e di €.1.000 per ogni minorenni, €.5.000 per disabile e di €.7.500 per ogni disabile grave o non autosufficiente; in ogni caso il nucleo familiare non deve avere la piena disponibilità di imbarcazioni, aeromobili, autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, ad eccezione dei mezzi di trasporto per le persone disabili.

Il beneficiario deve essere cittadino europeo (quindi anche italiano) o un suo familiare; se extracomunitario, deve essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE



per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria).

In ogni caso il beneficiario deve essere residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. La residenza in Italia è richiesta anche per i componenti del nucleo familiare che rientrano nei parametri della scala di equivalenza ISEE.

Il beneficiario non deve essere sottoposto ad una misura cautelare personale o ad una misura di prevenzione e, nei 10 anni precedenti la richiesta, non deve avere riportato sentenze definitive di condanna o patteggiamenti di pena.

Il diritto all'Assegno di inclusione è anche subordinato alla condizione che nessun componente del nucleo familiare risulti disoccupato per dimissioni volontarie.

L'importo dell'Assegno di inclusione è composto da una integrazione del reddito familiare fino a €6.000 annui, ovvero €7.560 se il nucleo familiare è composto integralmente dalle categorie che rientrano nella scala di equivalenza.

A tale importo, può essere aggiunto un contributo pari al canone di affitto dell'immobile fino al limite di €3.360 annui.

L'assegno di inclusione è erogato attraverso la ricarica della "Carta di inclusione" mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi.

Con la carta di inclusione possono essere effettuati i pagamenti per le esigenze previste e prelievi di contante entro un limite mensile di 100 euro moltiplicato per la scala di equivalenza, e per effettuare bonifici in favore del proprietario dell'immobile condotto in locazione dal nucleo familiare.

Nel caso in cui uno dei componenti del nucleo familiare inizi un'attività lavorativa dipendente o autonoma deve esserne data comunicazione all'INPS, il reddito che ne deriva, sino al limite di 3000,00 euro annui, non incide sul diritto alla percezione dell'assegno.

Il patto di inclusione pone a carico del nucleo familiare i seguenti obblighi: l'obbligo di comunicare all'INPS, a pena di decadenza, tutte le variazioni dei requisiti che hanno dato diritto alla percezione dell'assegno (stato di occupazione, composizione del nucleo familiare); l'adempimento all'obbligo di istruzione dei minori e degli adulti privi del titolo di studio (18-29 anni); l'obbligo di sottoscrivere il patto di attivazione digitale presso i centri di assistenza sociale e il patto per l'inclusione con i servizi sociali; l'obbligo di rispettare il Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa; l'obbligo di sottoscrivere il patto di servizio personalizzato presso il centro per l'impiego o i soggetti accreditati e di aggiornare periodicamente la propria posizione; infine l'obbligo di adesione e alla partecipazione attiva



a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa; l'obbligo di accettare un'offerta di lavoro a tempo indeterminato con orario part time non inferiore al 60% e retribuzione non inferiore ai minimi salariali o a tempo determinato o somministrato a distanza inferiore a 80 km da casa.

### **L'assegno per il nucleo familiare**

Originariamente previsto per i soli lavoratori dipendenti, a decorrere dal 1.3.2022 è stato istituito l'Assegno unico e universale (d.lgs. n.230/2021) quale sostegno economico alle famiglie che hanno figli a carico.

L'assegno è universale perché è garantito a tutte le famiglie con figli a carico a partire dal 7° mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni o, senza limiti di età, per i figli disabili.

L'assegno è unico perché assorbe ogni altra misura a sostegno della genitorialità (bonus mamma, bonus bebè, l'assegno al nucleo familiare con almeno tre figli, gli assegni familiari e le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni)

Restano in vigore il bonus asilo nido e l'assegno di maternità dei comuni.

L'Assegno unico e universale spetta 1) per ogni figlio minorenni a carico; 2) per ogni figlio maggiorenne, fino al compimento dei 21 anni, il quale frequenti corsi di formazione o l'università, svolga un'attività con reddito inferiore a €8.000,00 annui, sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego, svolga il servizio civile universale; 3) per ogni figlio disabile senza limiti di età.

L'importo mensile va da un massimo di €1.175 euro a figlio (ISEE inferiore a €15.000,00 annuali) ad un minimo di 50 euro a figlio (ISEE pari o sopra i 40mila euro o senza ISEE)

### **L'assegno di maternità dei Comuni**

L'assegno di maternità è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni, ma pagata direttamente dall'INPS.

Spetta alle donne italiane, comunitarie o straniere in possesso di soggiorno e residenti in Italia.

L'assegno spetta solo entro determinati limiti di reddito (ISEE inferiore ad €19.185,12) ed è incompatibile con gli assegni di maternità pagati dall'INPS. Pertanto, è una prestazione rivolta



alle madri che non sono lavoratrici e non iscritte alla gestione INPS e che, pertanto, non beneficiano di nessuna indennità di maternità.

Il comune di residenza, tramite i servizi sociali, verifica la sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della prestazione su domanda dell'interessata che deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.

L'importo dell'assegno di maternità dei comuni per l'anno 2023 è stato pari ad €.1917,30.

Solo in caso di decesso della madre o di abbandono del figlio la domanda può essere presentata dal padre.

### Riepilogo e conclusioni

Bene, siamo giunti alla fine di questa videolezione. Ti ricordo che abbiamo esaminato:

- l'assegno di invalidità
- l'assegno di inclusione
- l'assegno per il nucleo familiare
- l'assegno di maternità nei Comuni

Grazie per l'attenzione!